

Innovatec S.p.A.

Sede in Milano, via Bisceglie 76

Capitale sociale pari ad Euro 5.027.858

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 08344100964

***RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA
PROPOSTA AL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
ORDINARIA DEL 22 OTTOBRE 2015, IN PRIMA CONVOCAZIONE E DEL 23 OTTOBRE
2015, IN SECONDA CONVOCAZIONE***

Milano, 7 ottobre 2015

Signori Azionisti,

il presente documento è stato predisposto in relazione all'Assemblea degli Azionisti di Innovatec S.p.A. (“**Innovatec**” o la “**Società**”) convocata presso la sede legale in Milano, via Bisceglie 76, in prima convocazione, per il giorno 22 ottobre 2015, alle ore 11:00, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 23 ottobre 2015, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare, tra l'altro, sul seguente punto all'ordine del giorno di parte ordinaria:

- 1. Nomina dell'Organo Amministrativo; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

1. Nomina dell'Organo Amministrativo: deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea, Vi ricordiamo che come comunicato al pubblico in data odierna, 7 ottobre 2015, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione cesseranno dall'incarico ai sensi dell'articolo 2385 del codice civile a far data dalla prossima assemblea convocata, tra l'altro, per il rinnovo della delega ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile. Si rende pertanto necessario provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea dei Soci i quali devono possedere i requisiti previsti dallo statuto sociale e dalla normativa primaria e secondaria *pro-tempore* vigente.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene secondo il criterio del voto di lista, ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale vigente (integralmente riportato in calce alla presente relazione) e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste, corredate del curriculum professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi, entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.

Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di

cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.

Resta inteso che, ai sensi di statuto, essendo Innovatec quotata all'AIM Italia, almeno un amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Nel caso in cui venga presentata una unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Tutto ciò premesso, Vi invitiamo a presentare le candidature alla carica di Amministratore, in conformità alla disciplina statutaria sopra richiamata e, sulla base delle candidature proposte, a procedere a votazione per:

- l'elezione degli Amministratori previa fissazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e della durata in carica;
- nominare, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- fissare l'emolumento annuo complessivo da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, cod. civ. e dell'art. 39 dello Statuto, comprensivo dell'emolumento da destinare agli Amministratori investiti di particolari cariche e da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni che saranno assunte in proposito dal Consiglio stesso.

La presente Relazione è depositata presso la sede legale della Società in Milano, via Bisceglie 76 e Borsa Italiana S.p.A., ed è altresì disponibile sul sito internet www.innovatec.it - sezione Investor Relations.

Milano, 7 ottobre 2015

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

dott. Pietro Colucci

TESTO ARTICOLO 26 STATUTO SOCIALE

Articolo 26) Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla durata in carica.

Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste, corredate del curriculum professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi, entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.

Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché

l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Resta inteso che in caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'AIM Italia, almeno un amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.

Risulta inoltre eletto un Consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti - e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che

il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un amministratore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge. In particolare, per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e di statuto senza osservare il procedimento sopra previsto.